



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 20/12/2022

Repertorio Generale n. 1333 del 22/12/2022

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,3 E 4 DEL D. L. 12/09/2014 N. 132 CONV. IN L. 10,11,2014 N. 162 PROMOSSA DA NICOSIA ANTONINO E ALL'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX D. LGS. 28/10 PROMOSSO DA PELLEGRITI NUNZIATA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE ..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 20/12/2022

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,3 E 4 DEL D. L. 12/09/2014 N. 132 CONV. IN L. 10,11,2014 N. 162 PROMOSSA DA NICOSIA ANTONINO E ALL'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX D. LGS. 28/10 PROMOSSO DA PELLEGRITI NUNZIATA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE .

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- .che il la signora Pellegriti Nunziata con nota acquisita al Prot. Gen. n. 27138 del 03/10/2022, ha inoltrato all'Ente l'invito ad aderire alla procedura di Mediazione ex D.Lgs. 28/2010 avente ad oggetto il risarcimento del danno e pregiudizio al godimento del diritto di proprietà a seguito di deposito illecito di rifiuti a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge vigente;
- .che il signor Nicosia Antonino con nota acquisita al prot. Gen. n. 27113 del 03/10/2022 ha inoltrato all'Ente l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2,3 e 4 del D. L. 12/09/2014 n. 132 conv. in L. 10,11,2014 n. 162 avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa di insidia e/o trabocchetto stradale nel territorio del Comune di Taormina ;

Tenuto conto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di negoziazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale "il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato

dovuto per il giudizio”;

che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di un legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di procedimento di negoziazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali;

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 279 del 15/11/2022, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato ad aderire alla procedura di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2,3 e 4 del D. L. 12/09/2014 n. 132 conv. in L. 10,11,2014 n. 162 promossa da Nicosia Antonino e all'esperimento del tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/10 promosso da Pellegriti Nunziata ed è stato individuato l'Avv. Ornella Sparicio, C. F. SPRLL83T41F206C con studio in Messina, Piazza dei Catalani, n. 6;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Ritenuto:

che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali” (...) 1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24);

Richiamata la disciplina di regolazione emanata dall' ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 e in particolare il principio di rotazione negli affidamenti degli incarichi;

Considerato :

- che con Deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina;
- che da tale data fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;
- che la presente spesa è obbligatoria ed indifferibile per cui necessita procedere all'assegnazione delle risorse in assenza di bilancio dovendosi evitare l'insorgere di possibili danni gravi e certi all'Ente a seguito della mancata adesione alle negoziazioni assistite di cui sopra;
- che l' Avv. Ornella Sparicio, contattato per le vie brevi, ha manifestato la sua disponibilità ad assumere gli incarichi di cui trattasi accettando per gli stessi un compenso pari ad € 200,00 onnicomprensivi cadauno;

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi **1.400,00**, di cui 400,00 per compensi legali comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA, e €. 1,000,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione e che detto importo è stato accettato dal legale interessato;

Dato atto che ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. **ZAA38D14C8**

Visti:

- l'art. 191 del D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 279 del 15/11/2022, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare al fine di aderire alla procedura di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2,3 e 4 del D. L. 12/09/2014 n. 132 conv. in L. 10,11,2014 n. 162 promossa da Nicosia Antonino e all'esperimento del tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/10 promosso da Pellegriti Nunziata, l'avv. Ornella Sparicio, C. F. SPRLL83T41F206C con studio in Messina, Piazza dei Catalani, n. 6;

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a **1,400,00**, di cui 400, 00 per compensi legali comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA, e €. 1,000,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione, con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo I Macroaggregato 0.3 Capitolo 00102119 (pren. n. 11530/2022) del redigendo bilancio 2021/23.
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.
- che la presente spesa è obbligatoria ed indifferibile per cui necessita procedere all'assegnazione delle risorse in assenza di bilancio dovendosi evitare l'insorgere di possibili danni gravi e certi all'Ente a seguito della mancata adesione alle negoziazioni assistite di cui sopra.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, l.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all'Avv. Ornella Sparicio, C. F. SPRLL83T41F206C con studio in Messina, Piazza dei Catalani, n. 6.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla , Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Ornella Sparicio nata a Milazzo (ME) il 01/12/1983, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 81 del 07/04/2022 il Sindaco è stato autorizzato a resistere nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Messina da Panarello Bombini Claudio;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Ornella Sparicio con studio in Messina Piazza dei Catalani n. 6;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto al signor Panarello Bombini Claudio quindi resistente innanzi il Giudice di Pace di Messina,

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 772,00 onnicomprensiva, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n.1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive

necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplina per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L’Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 73 del 20/12/2022

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,3 E 4 DEL D. L. 12/09/2014 N. 132 CONV. IN L. 10,11,2014 N. 162 PROMOSSA DA NICOSIA ANTONINO E ALL'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX D. LGS. 28/10 PROMOSSO DA PELLEGRITI NUNZIATA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADERIRE . .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	01111.10.00111120	1178/2022	1.400,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 22/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale